



PSICHIATRIA E PSICOLOGIA FORENSE

La valutazione della testimonianza prima della psicologia giudiziaria. Il ruolo delle parascienze forensi e della tortura nella *praxis criminalis* dell'età moderna

The evaluation of testimony before judicial psychology. The role of forensic parasciences and torture in *praxis criminalis* in the modern age

Pierpaolo Martucci

KEY WORDS

Judicial psychology • forensic sciences • testimony • torture • Ancient Regime
Psicologia giudiziaria • scienze forensi • testimonianza • tortura • Antico Regime

Abstract

In una prospettiva di criminologia storica, l'Autore ricostruisce le modalità di valutazione della testimonianza nella prassi del processo penale tipica dell'Età Moderna, dal XVI al XVIII secolo, nel periodo precedente alla nascita della psicologia giudiziaria.

Il contributo evidenzia come i giudici di età rinascimentale e barocca – nel corso dell'indagine e nel giudizio – potessero avvalersi non solo di regole legali, filosofiche e religiose, ma anche di nozioni tratte da saperi utilizzati come “scienze ausiliarie” forensi: l'astrologia giudiziaria e, soprattutto, la metoposcopia e la fisiognomica. La metoposcopia pretendeva di interpretare caratteristiche, inclinazioni e tendenze nascoste di un'individuo tramite la lettura delle linee e di altri segni presenti sulla fronte; la fisiognomica, per lo stesso scopo, analizzava i tratti del volto e della corporatura, (“sillogismo fisionomico”). Nella visione culturale dell'epoca, metoposcopia e fisiognomica non erano considerate arti divinatorie, ma parte della Filosofia Naturale (le odierne scienze naturali) e di conseguenza tollerate dall'ortodossia religiosa. Anche il comune ricorso alla tortura era considerato uno strumento tecnico minuziosamente disciplinato e validissimo per l'analisi della testimonianza, una vera e propria strategia di pressione psicologica calibrata sulla qualità del testimone e sulla natura dell'indagine. L'autore analizza un caso esemplare avvenuto nella prima metà del Settecento, come modello di interrogatorio con tortura di un teste che si contraddice. La sua ipotesi è che in alcuni casi la tortura potesse costituire una tecnica psicosomatica per stimolare la memoria del testimone, mediante la somministrazione controllata del dolore fisico.





Secondo l'Autore, l'analisi obiettiva delle fonti storiche originali evidenzia come gli antichi apparati di giustizia criminale avessero elaborato un proprio bagaglio di nozioni protocriminologiche e di psicologia forense, non privo di intuizioni e anticipazioni, più tardi riprese dalla criminologia positivista.

★ ★ ★

In a perspective of historical criminology, the Author reconstructs the formalities of evaluation of the testimony in the routine of the penal trial typical of the Modern Age, from the XVI to the XVIIIth century, before the birth of judicial psychology.

The contribution underlines as Renaissance and Baroque age judges - during the investigation and in the judgement - could not only use of legal, philosophical and religious rules, but also of notions drawn from knowledge used as "auxiliary forensic sciences": the judicial astrology and, above all, the "metoposcopia" and the "fisiognomica". The metoposcopia pretended to interpret man's hidden characteristics, inclinations and tendencies through the reading of lines and other signs on man's forehead. The fisiognomica, for the same purpose, analysed the lines of face and body, ("phisionomic syllogism"). According to cultural vision of the age, metoposcopia and fisiognomica were not considered divinatory arts but part of the Natural Philosophy (today's natural sciences) and consequently allowable by religious orthodoxy. Also usual resort to torture was considered a technical tool minutely disciplined and valid for the analysis of testimony, a real strategy of psychological pressure calibrated on the quality of witness and on the nature of investigation. The Author analyses an exemplary case happened in the first half of the eighteenth century, as model of questioning with torture of a contradictory witness. His hypothesis is that in some cases torture could constitute a psychosomatic technique to stimulate witness memory, through controlled administration of physical pain.

According to Author's opinion, the objective analysis of the original historical sources underlines as the ancient criminal justice apparatuses had elaborated a proper baggage of proto-criminological notions and of forensic psychology, not devoid of intuitions and anticipations, later revived by positivistic criminology.

Per corrispondenza: Pierpaolo Martucci, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Tel. 0405583083
e-mail: martucci@units.it

– PIERPAOLO MARTUCCI, *Docente di Antropologia Criminale nell'Università degli Studi di Trieste*





Introduzione

1. Testimonianza e psicologia giudiziaria

Nel 1909 Umberto Fiore, nel suo celebre *Manuale di Psicologia giudiziaria*, affermava con decisione:

Il problema del valore psicologico delle testimonianze è il capitolo più interessante e il più praticamente utile della psicologia giudiziaria. Esso rappresenta il crogiuolo fecondo dove si sono fusi i risultati della psicologia criminale e della psicologia sperimentale.

Poiché quando (...) la psicologia sperimentale dimostrò tutte le vie per le quali la coscienza umana poteva fallire pur senza entrare deliberatamente nel campo della clinica mentale, sorse allora la necessità di esaminare quei prodotti umani, ricercati dall'indagine giudiziaria, e sui quali si adagiava la spada della giustizia per la dichiarazione della responsabilità umana (Fiore, 1909).

Il libro di Fiore si collocava nella scia di una numerosa compagine di studi autorevoli che, nel giro di pochi anni, erano comparsi soprattutto in Francia e in Germania. Infatti nel momento in cui, nel tardo Ottocento, la psicologia si era resa definitivamente autonoma dalla originaria matrice filosofica, uno dei primi campi di applicazione sperimentale era stato proprio la psicologia della testimonianza. All'alba del XX secolo, in Germania Stern e altri si dedicavano alla materia fondando addirittura una rivista specialistica (*Beiträge zur Psychologie der Aussage*, 1903), mentre in Francia se ne occupava Alfred Binet, approfondendo gli studi del connazionale Edouard Claparédé.

Stranamente tanto fervore di ricerca non ebbe grandi ricadute effettive nei sistemi processuali. Come ha osservato Gulotta, i giuristi “anche se accolsero questi studi con favore”, sul piano pratico rimasero – con rare eccezioni (ad es. quella di Enrico Altavilla) – “di fatto insensibili sull'argomento [...] pure ricco di implicazioni di grande utilità [...] Ne è risultato, come effetto di retroazione, che questi studi sono per lungo tempo scomparsi dalla scena scientifica della psicologia” (Gulotta, 1987). Così uno studio basilare come quello pubblicato in Italia nel 1931 da Cesare Musatti passò, si può dire, senza lasciar traccia nella pratica forense.

Come è noto, la riproposizione di questo filone di studio si è avuta a partire dagli anni Sessanta e soprattutto Settanta del Novecento, in gran parte grazie a studiosi americani; più recentemente ancora, la riforma del nostro sistema processuale ispirata al modello accusatorio anglosassone, con il riconoscimento della parità delle parti e la valorizzazione di passaggi quali la *direct examination* e la *cross examination* del testimone, ha potentemente stimolato l'interesse per gli strumenti della psicologia giudiziaria (Martucci, 2008).

Tuttavia, rispetto a quel secolo trascorso che segna la storia della psicolo-



gia della testimonianza ed al periodo assai più breve che ne ha visto la riscoperta e la definitiva valorizzazione, si pone una pre-esistente tradizione millenaria di amministrazione della giustizia, fatta di un'esperienza che si è sviluppata sul duplice piano della teoria e della prassi, dalle prime forme proto-processuali sino ai più complessi modelli moderni, con una sofisticata produzione dottrinarica che ha segnato una continuità di quasi duemila anni di arte forense nel pensiero occidentale.

Sorge spontaneo chiedersi se, in un aspetto centrale del processo quale la valutazione della prova testimoniale, l'avvento delle scienze criminologiche e criminalistiche moderne ed in particolare della psicologia giudiziaria, con la sua analisi del testimone, fissi realmente uno spartiacque fra due ere, nella prima delle quali, per dirla con Fiore "si considera la testimonianza dimenticando l'autore di essa", alla luce di un diritto "filiazione diretta" di sistemi filosofici derivati dalla "teologia e dalla metafisica" e perciò incapace – sono ancora parole di Fiore – "di indurre nel suo complesso organamento di deduzioni ed applicazioni sociali i sistemi di indagine e di integrazione psicologica", su una base scientifica "positiva". E in questa sorta di lunghissima preistoria l'esame del testimone si è sempre ed unicamente basato su canoni prefissati, consuetudini, senso comune, moralismo, intuito personale e pregiudizi dell'inquisitore, rimandi teologici, o invece è possibile cogliere qua e là delle anticipazioni, quasi delle sensibilità empiriche precorritrici delle attuali scienze forensi?

Inserendosi nella traccia di percorsi storico-criminologici già praticati (Martucci, 1994;1996), il presente lavoro è dedicato ad una riflessione su questo interrogativo.

2. Il processo criminale di "antico regime" tra eloquenza forense e gerarchia dei testimoni

Il lungo tempo del modello processuale che si usa definire di "antico regime", una fase che nel continente europeo si sviluppa dal Rinascimento sino alla Rivoluzione francese e anche oltre (è il caso degli Stati italiani preunitari), apparentemente non sembra offrire spazi significativi allo sviluppo di tecniche di analisi su testimoni e testimonianze. La struttura procedimentale inquisitoria, l'istruzione segreta, il ruolo autoritario e discrezionale del giudice, la debolezza della difesa impossibilitata ad effettuare l'esame diretto, il richiamo a prove precostituite nelle fonti, l'interferenza di principi assolutistici e religiosi sono tutti elementi che scoraggiano il vaglio problematico delle prove, inibiscono il confronto dialettico dei convenuti nella ricerca di una verità "negoziale" modernamente intesa.

In una situazione siffatta, pur nelle sue molteplici sfumature e differenze



locali, la tecnica difensiva esercitata da una categoria (avvocati e causidici) da tempo definita nella sua identità professionale, tendeva inevitabilmente a focalizzarsi nelle discussioni e nelle arringhe, il cui scopo era acquisire il consenso dei giudici. La classe forense elaborò un'arte dialettica – l'eloquenza forense – strutturata secondo i dettami di una tecnica sofisticata e di un'esperienza plurisecolare, in cui la discussione delle prove testimoniali sfumava nelle rappresentazioni retoriche e nei colpi ad effetto, rivolti a conquistare l'uditório. Quando l'eloquenza forense raggiunse il suo apogeo (fra il XVII e il XVIII secolo), poteva contare su una vasta trattatistica con canoni tecnici sperimentati, al fine di ottenere (parafrasando Michelstaedter), la persuasione “dell'ascoltante” mediante la retorica. Osserva l'autore di uno di questi trattati che

quando i pensieri dell'Oratore entrano nella sfera di attività dell'attenzione dell'ascoltante, e gli comunicano una parte della sua tendenza alla persuasione, s'incomincia nell'intelletto dell'ascoltatore ad organizzare un progetto formato del giudizio che risulta da' pensieri dell'Oratore e da quelli di chi ascolti (Cosentino, 1830).

Il compito dell'avvocato – attento alle “fisionomie de' Giudici; conosciuto il loro temperamento” – era quello di consolidare favorevolmente questo convincimento rafforzando “la narrativa de' fatti e delle ragioni” con “le attrattive dell'Eloquenza unite alla forza della Declamazione”. E l'importanza di padroneggiare queste tecniche era tale, soprattutto in materia penale, che si proclamava “l'assoluta necessità di sode ed estese cognizioni nel grave ministero dell'Oratoria Criminale, e l'arte di maestramente maneggiare le armi potenti dell'Eloquenza, di cui la maggiore è la Declamazione” (Cosentino, 1830) Si rese addirittura indispensabile porre un limite agli esercizi declamatori: a Napoli – che insieme a Venezia era il maggior centro italiano dell'eloquenza forense – nel 1709 si limitò a un giorno o due al massimo la durata nei processi di discussioni ed arringhe, dopo che alcuni avvocati erano giunti a prostrarle per due settimane o più.

Passando a considerare il tema della valutazione della testimonianza, nella formazione e mentalità dei giudici pre-illuministi (tanto nella funzione inquirente-inquisitoria che in quella propriamente decisoria), non sembrano, di primo acchito, esservi stati spazio o interesse per percorsi o metodi di analisi psicologica dei testimoni. Nella cultura del magistrato di antico regime si intrecciavano essenzialmente tradizione romanistica e canonica, spunti aristotelici e platonici, eredità della scolastica medioevale, autori classici e precetti religiosi. Un trattato barocco intitolato *Il Giudice Criminalista*, nel quale “si discorre di tutte quelle cose, che al Giudice delle cause criminali possono avvenire”, indica le fonti da considerare nella giurisdizione, con una elencazione gerarchica che è di per se stessa significativa: “Dottrina Teologica, Cano-





nica, Civile, Filosofica, Medica, Storica, e Poetica”.¹ Il testo, del resto, è ricchissimo di passaggi ed esempi tratti dalle Sacre Scritture e dalle opere dei Padri della Chiesa.

Un giudice siffatto era orientato nella valutazione dei testimoni da una classificazione che risentiva insieme della precostituzione legale del valore delle prove e della stratificazione sociale dell’epoca. Così ai “testimoni di condizione” – nobili, ecclesiastici – sono contrapposti quelli “di nascita vile”, fra i quali poi si collocano ancora più in basso gli “infami” e “ignobili”, a loro volta distinti in “infami di diritto” (ad es. criminali già condannati) e “di fatto” in ragione della misera condizione (mendicanti, vagabondi) o della ignominia del mestiere esercitato (birri, tavernieri, prostitute). Tuttavia, alcuni giureconsulti, ispirandosi al *favor rei*, temperavano le gerarchie precisando che “i testimoni di nascita vile, i quali depongono a favore dell’accusato debbano sempre prevalere à testimoni di condizione, i quali depongono a sfavore dell’imputato” (*De Pitaval*, 1755, 80).

Comunque era sempre richiesta la validazione tramite il giuramento, con un richiamo al sacro che a lungo dovette avere una valenza psicologica effettiva, rinforzata dall’accorgimento di far toccare fisicamente la Bibbia a chi giurava (“*debent deponere cum iuramento, tactis corporaliter Scripturis*”).

Dobbiamo dunque rappresentarci degli inquirenti distanti e arroccati nel loro potere, alieni da valutazioni naturalistiche delle prove, in bilico fra arbitrio e retaggi di una tradizione ingravescente? Come in molti altri casi, la realtà era senza dubbio più complessa e proprio la necessità di distinguere fra “immagine e realtà” nelle vicende della giustizia penale negli ordinamenti europei precedenti la Rivoluzione francese ha stimolato numerosi studi basati su una ricerca e una rilettura critica delle fonti originali (*Soman*, 1983; *Mowery Andrews*, 1994).

3. Testimonianze e parascienze ausiliarie fra Rinascimento e Illuminismo

In un certo senso si può affermare che ogni epoca ed ogni cultura tendono a costruire una propria “criminologia”. Tra la fine del Medio Evo e l’inizio dell’Età Moderna, in singolare sincronia con l’affermarsi del Rinascimento, il dilagare del panico sociale legato alla stregoneria portò all’affermazione di una sorta di sofisticato pensiero criminologico tendente a spiegare il delitto

1 *Il Giudice Criminalista*, Opera del Sig. Antonio Maria Cospì, Segretario del Sereniss. Gran Duca di Toscana, Distinta in tre volumi, in Venetia, appresso Abondio Menafoglio, 1681. La prima edizione dell’opera risale in realtà al 1643.





come il risultato dell'influenza demoniaca su individui empì e corrotti. Streghe e stregoni vennero descritti e analizzati in trattati e manuali, il primo dei quali – il *Malleus Maleficarum* (1486), opera dei domenicani Spengler e Institoris e definito un vero “protomanuale di psicopatologia sessuale” – divenne il testo ufficiale degli inquisitori, cui ne seguirono altri, i quali costituirono un insieme di raffinate metodologie “criminologiche”, “che permettevano di raccogliere e interpretare particolari caratteristiche fisiche e psicologiche degli imputati, e che fornivano elementi essenziali alla valutazione della colpevolezza” (Bandini e coll., 2003) ed alla stessa attendibilità dei testi. È innegabile – senza necessariamente sposare tesi revisionistiche – che il contributo dottrinale e prasseologico delle Inquisizioni romana e spagnola alla costruzione del processo in Occidente è stato rilevante, anche sotto il profilo del garantismo e ciò aprirebbe amplissime prospettive di dibattito, che peraltro esulano dal tema che qui si intende approfondire.²

Parimenti, le esperienze metodologiche ed empiriche degli inquisitori costituiscono indubbiamente una delle remote radici della moderna criminalistica: non bisogna dimenticare il preciso significato del termine “inquisizione”, ossia “indagine, investigazione, ricerca”. Proprio negli statuti di diritto criminale del XV e XVI secolo si fece strada il principio dell'indagine sulla verità materiale e, più in generale, della ricerca verso una conoscenza, alla base delle analisi criminologiche (Kaiser, 1985). Nel 1532, ad esempio, il regolamento giudiziario-penale di Carlo V introdusse nella legislazione imperiale le figure dei “medici legali” e dei “periti”: così i primi dovevano essere sentiti negli omicidi, anche per redigere un documento scritto sull'avvenuta ispezione del cadavere, le ostetriche negli infanticidi (Kaiser, 1985).

In tale prospettiva, è opportuno ricordare che i giudici di età rinascimentale e barocca potevano conoscere ed utilizzare delle vere – per quei tempi – “scienze ausiliarie” forensi, per indagare sulla personalità del testimone: l'astrologia giudiziaria e, soprattutto, la metoposcopia e la fisiognomica.

Per quanto riguarda l'astrologia – che, va ricordato, rimase sapere riconosciuto sino all'Illuminismo (lo stesso Galileo non disdegnò di tracciare oroscopi) – accanto alla complessa costruzione di profili psicologici e comportamentali ottenuta con la lettura delle posizioni astrali di nascita, si riteneva che il segno zodiacale di appartenenza potesse fornire generali e immediate indicazioni sulle caratteristiche e l'attendibilità di una persona:

2 La recente storiografia ha in gran parte ridimensionato la “leggenda nera” sull'Inquisizione, creata ed alimentata soprattutto dagli Enciclopedisti e dai loro epigoni. Proprio nell'epoca in cui in Europa incrudelì la caccia alle streghe “gli inquisitori avevano prodotto un vasto campo di letteratura garantista e le due istituzioni dell'inizio dell'Età moderna succedute all'Inquisizione medioevale – l'Inquisizione spagnola e quella romana – si dimostrarono eccezionalmente rispettose delle procedure” (Levack, 1993).





L'Uomo che nasce il Mese di Ottobre, Scorpione l' inclina ad esser falso, prometterà una cosa, ne farà un'altra, e niuno haverà ardire di fidarsi in lui (Spontoni, 1600a).

Ma metoposcopia e fisiognomica erano ancor più adeguate alla necessità di penetrare carattere e sincerità di testi ed accusati, secondo quanto si raccomandava al giudice “prudente, discreto e timorato di Dio”, il quale, durante l'esame testimoniale, doveva osservare con attenzione temperamento, condotta e aspetto di imputati e testimoni: “*an reus sit timidus, vel audax & fortis, & qualem se ferat vultum, & quale habeat effigiem*” (Guazzini, 1680).

La metoposcopia pretendeva di interpretare inclinazioni e tendenze nascoste di un individuo tramite la lettura delle linee e di altri segni presenti sulla fronte; la fisiognomica, per lo stesso scopo, analizzava i tratti del volto e della corporatura, sulla base di teorie presenti già nel pensiero di Ippocrate, Platone, Aristotele e sviluppatasi in seguito, specialmente nel Rinascimento, per merito di scienziati umanisti come Della Porta e Cardano. È importante sottolineare che, nella visione culturale dell'epoca, metoposcopia e fisiognomica venivano nettamente distinte dalle varie forme di divinazione, essendo considerate parte della Filosofia Naturale (oggi diremmo delle scienze naturali) e più specificamente scienze di tipo “congetturale, tenendo il mezzo trà il casuale, & il necessario, e versando intorno alle cose, che più frequentemente accadono”. Il presupposto era che la diversità dei lineamenti che si osserva negli uomini

non suol venire a caso: ma tiensi, che sia per volontà divina, che vuole, ch'insino le minutissime lineete impresse nel nostro corpo siano destinate à un determinato fine, & à uso della natura (Spontoni, 1600b).

La collocazione di queste tecniche nella Filosofia Naturale le rendeva bene accette all'ortodossia cattolica, che anzi ne trovava conferma negli autori sacri: “non si può dubitare” – affermava un erudito gesuita nella prima metà del Seicento – “che dalla fisionomia non si possa fare congettura molto probabile delle naturali inclinazioni, condizioni, e costumi de gli huomini, dicendo la Sacra Scrittura nel cap.19.26 dell'Ecclesiastico: *Ex visu cognoscitur vir, & ab occursu faciei cognoscitur sensatus*” (Menochio, 1655). Utili a interpretare “l'indole naturale, le passioni, gli affetti” erano il volto, le vesti e i “moti del corpo”.

Ecco di seguito alcuni esempi di questa semiologia protocriminalistica, relativi all'individuazione di tratti di disonestà e falsità, che offrono una singolare mescolanza di pregiudizi frammisti a spunti tratti dall'osservazione empirica. Il concetto di fondo (*sillogismo fisionomico*) è che bruttezza, invalidità, deformità, asimmetria sono il riflesso visibile di vizi e difetti dell'anima, vero “marchio di Caino”. Osserva a tale riguardo l'Autore di un trattatello dell'inizio del XVII secolo:





Et è cosa mirabile in vero in corroboratione di ciò, che mai si è trovato huomo tristo, ò infelice, e di mala vita, nel quale non habbiamo veduto impressa nella faccia qualche linea stravagante, ò qualche segno cattivo; i quali però negli huomini da bene non si veggono mai.

Così, relativamente al volto:

La faccia difforme non può haver buoni costumi. La faccia concava dal principio della fronte fino alla fine del mento, & il naso, e la bocca, dinota malcostumi, perche habbiamo visto questi tali esser interessati, usurpatori, e ladri (Spontoni, 1600b).

Le “ciglia congiunte” e l’uomo “nato guercio” segnano l’empio, il ladro, il falso, il fellone.

Ancora, gli occhi concavi indicano il ladro, quelli “tanto concavi, che pare siano nascosti nella testa” indicano un uomo malvagio, crudele, mentitore, fraudolento e traditore. Un naso troppo grande denuncia falsità e lascivia, un mento piccolo e breve l’indole infida, viziosa e crudele.

Per quanto riguarda voce e gestualità, battere velocemente le ciglia è indice di follia e falsità, un movimento troppo rapido degli occhi rivela “ladroni infedeli, e a mio tempo ho veduto infiniti di questi, i quali sono stati impiccati”, mentre “il mirar fisso viene causato da troppa cogitatione, e desiderio d’ingannare”. L’abitudine di ridere ad alta voce svela il bugiardo, come è traditore e inaffidabile “colui che parla, e muove la mano”.

4. Testimonianza e suggestione nelle analisi della antica dottrina forense

Rispetto al contributo offerto dalla conoscenza delle “scienze ausiliarie” di cui si è appena ragionato, di assai maggiore rilievo appare l’apporto offerto in tema di esame del testimone dalla plurisecolare tradizione degli studi forensi. Vi si ritrovano senza dubbio notazioni psicologiche grossolane, come quella per cui un testimone che afferma è più credibile di “mille che negano”, perché

colui, il quale, afferma, ha una conoscenza certa, che si aggira sopra un oggetto presente, di cui ha un’idea assai distinta; quandochè, colui, che nega parla sempre d’una maniera molto vaga, ed indefinita (De Pitaval, 1755).

O, ancora, che i testimoni istruiti debbono essere esaminati con maggior attenzione rispetto a quelli rozzi e ignoranti (*idiotes*). Ma nelle prassi criminali e nei trattati sulla difesa degli inquisiti veniva sviluppata anche un’analisi assai precisa delle implicazioni psicologiche della comunicazione fra giudice e testimone, soprattutto in tema di suggestione.





L'esortazione ai giudici ad astenersi dalle domande tese a suggerire le risposte e comunque a condizionare il testimone – il divieto oggi riportato nell'art.499, 3° co. c.p.p. – era fatta propria dalla dottrina più autorevole sin da tempi remoti:

*Se veramente il teste deve essere esaminato per ottenere la verità contro i delinquenti, non deve essere interrogato su aspetti specifici, ma in generale [...] al testimone non si deve chiedere nello specifico se Caio uccise Seio, ma, in generale, chi fu ad uccidere Seio.*³

La suggestione del teste – si chiarisce – può manifestarsi in due forme: quella “aperta” e quella “nascosta” (*suggestio palliata*). La prima ricorre apertamente nella struttura della domanda, quando il giudice, come nell'esempio precedente, domanda “se Caio uccise Sempronio, con un pugnale, il tale giorno, in tale luogo...”.

La suggestione “*palliata*” era invece quella che non appariva chiaramente nelle domande dell'inquisitore e poteva manifestarsi in due modi:

- A. quando nei verbali dell'interrogatorio non emergeva in alcun modo il contenuto del quesito rivolto al testimone, ricorrendo la formula “ad opportuna interrogazione del giudice” o “ad altra domanda risponde...”. Vale la pena di ritenere che la manipolazione o la parzialità dei verbali doveva essere un abuso ben frequente, nei tribunali di antico regime, come si deduce dalla frequenza delle esortazioni rivolte ai giudici e ai “notai criminali” “a guardarsi dalla negligenza, a far scrivere ogni cosa oggetto di deposizione, tanto contro il reo quanto contro il Fisco” (ossia la pubblica accusa), e a far sottoscrivere personalmente dall'interrogato la dichiarazione resa con la firma o con una croce. I giudici che fanno altrimenti “non temono abbastanza Dio e operano in modo diabolico (*diabolicè faciunt*)”, tradendo il mandato di investigare imparzialmente la verità.
- B. Quando il giudice stesso, nel corso dell'esame, anticipava le risposte, indicando al testimone la via da percorrere. Gli avvocati erano esortati a vigilare a difesa dell'inquisito contro questa forma di suggestione, assai pericolosa (*genus suggestionis est valde periculosum*) e proibita. Gli antichi autori segnalavano poi un'ulteriore condizionamento attuato al di fuori dell'esame, quando il giudice poneva nello stesso carcere più testimoni, o il testimone insieme con l'imputato.

3 “*Si verò testis sit interrogandus pro habenda veritate contra delinquentes, non est in specie interrogandus, sed generaliter (...) quòd testis non debet in specie interrogari, an Caius occiderit Seium, sed in genere, qui fuit ille, qui Seium occidit*”. In Guazzini, 1680, *defensio XIV (circa examen Testium), Caput XI (Testes, quomodo sint interrogandi)*.

Le citazioni in latino che seguono nel testo sono tratte dalla stessa fonte.





5. La tortura come tecnica psicosomatica di decantazione della testimonianza

È risaputo che il giudice di antico regime poteva sempre disporre di uno strumento reputato utilissimo per l'esame del teste e la ricerca delle prove: la tortura (Langbein, 1976; Peters, 1986).

Si raccomandava il ricorso a una tortura né troppo aspra, né troppo lieve, ma moderata (“*Omnes Doctores exclamant, quòd tortura in testibus non debeat esse nimis aspera, nec nimis levis, sed moderata*”), soprattutto se volta a eliminare lacune (“*ad tollendam maculam*”) o contraddizioni (“*vitium variationis*”) nella testimonianza. Secondo autorevoli giureconsulti, grazie ai tormenti i testi “inabili” divenivano “abili e idonei” (“*cum tortura expurget defectus, & exceptiones testium*”); parimenti i testi infami dovevano subire la tortura (“*torqueri tamen debet testis infamis*”) per purgare la loro stessa infamia, fosse questa di fatto o di diritto.

Occorre evidenziare un aspetto cruciale: sotto il profilo squisitamente dottrinale e ideologico, la tortura non era percepita come una crudele pratica punitiva o una sadica manifestazione di potere, ma considerata uno strumento tecnico minuziosamente disciplinato e validissimo per l'analisi della deposizione, una vera e propria strategia di pressione psicologica calibrata sulla qualità del testimone e sulla natura dell'*examinatio*. Valgono anche a questo proposito le osservazioni di Michel Foucault sulle pene capitali inflitte mediante supplizi pubblici:

Il supplizio è una tecnica e non dev'essere assimilato all'estremismo di una rabbia senza legge [...] Il supplizio mette in correlazione il tipo di danno corporeale, l'intensità, la lunghezza delle sofferenze con la gravità del crimine, la persona del criminale, il rango delle vittime (Foucault, 1977).

Così, nei casi ricordati la tortura doveva essere blanda e molto breve; l'unità di misura temporale era spesso la preghiera: a seconda degli usi, un Pater Noster, un Credo, un Miserere. Altrimenti poteva durare da un quarto d'ora a mezz'ora, in rapporto alla natura del crimine oggetto d'indagine ed alla qualità dell'esaminato.

I tormenti venivano dunque indicati come strumento idoneo a verificare le variazioni nelle risposte circa il fatto principale e le sue circostanze, o fra quanto dichiarato nel giudizio e quanto affermato in altre sedi. Riportiamo di seguito un caso esemplare, realmente occorso nella prima metà del Settecento, che nella *Praxis Criminalis* di Matteo Antonio Bassani (1770) è presentato come modello per l'interrogatorio con tortura di un “*testem varium*”, ossia di un testimone che si contraddice (“*Forma torquendi Testem varium ad videndum in quo dicto persistat*”).

Si tratta dell'inchiesta sull'assassinio di un “Birro” avvenuto durante una





lite nel paese di Vignanello, nell'alto Lazio, presso Viterbo, nell'aprile di un anno imprecisato intorno alla metà del 1700. Il testimone è un contadino del villaggio, già interrogato in due occasioni e che, otto mesi dopo il fatto viene imprigionato:

Mi ritrovo carcerato fin da ieri circa le sedici ore, ma la causa, per la quale sono stato carcerato, ed ora voglia esaminarmi io non la so, né posso immaginarmela, se non la dice.

Richiesto se ricordasse se qualche cosa di male fosse avvenuto nella terra di Vignanello nei mesi precedenti, risponde:

Nel Mese d'Aprile prossimo passato non successe altro male in questa Terra, se non, che fu ammazzato uno Birro di questa Corte.

Incalzato sulle circostanze del delitto, il contadino precisa:

Adesso dirò a V.S. come, in che luogo, da chi, e per qual causa sia successo il suddetto omicidio; e sappia come nel Mese di Aprile passato, in giorno di Domenica, che parmi fossimo alle 20 di detto mese, circa le 21 ore, stando a giocare lo Birro sudetto, di cui non so il nome, né de quali, con Nicola di Picchio alle Boccie, Gio. Battista Buzzi voleva giudicare un tiro tra li medesimi controverso, il che dispiacendo allo Birro, gli disse, che ci entrava esso a giudicare non essendo richiesto, trattandolo da Bifolco e che gli voleva fare l'asole alla camiciola, e risposoli Gio. Battista, che si provasse se gli bastava l'animo; lo Birro si tirò un passo indietro, e mise mano ad un cortello genovese per offendere detto Gio; Battista, il quale, avendo in mano un'accetta, tirò un colpo alla vita dello Birro, che colpito con la testa di essa accetta in capo, lo fece cader freddo in terra, essendomi a tutto trovato presente.

Gli si richiede se è già stato sentito in precedenza, ed il teste conferma:

Due altre volte io sono stato esaminato in questa causa, e la prima volta, che fu del Mese di Maggio, fui esaminato dall'altro Sig. Governatore suo antecessore, e la seconda, che fu il Mese susseguente, fui esaminato dal Sig. Commissario, che venne a fare il ripetitivo.

A questo punto gli vengono letti i verbali dei due esami precedenti, che riconosce, e gli si contestano le variazioni nella descrizione dei fatti, che emergono confrontando il contenuto della prima e della terza deposizione, con quello della seconda, in cui aveva affermato che il Birro aveva dato uno schiaffo al Buzzi, il quale aveva reagito colpendo mortalmente il Birro con un bastone. L'esaminatore osserva che è inverosimile che il testimone si potesse scordare di certi elementi tre mesi dopo l'omicidio per poi rammentarseli nuovamente dopo altri otto mesi. Al che questi replica





rispondo, che io avanti il Commissario non me ne ricordai bene, come ora mi sono ricordato avanti V.S.

Notiamo che la variazione non riguarda la dinamica essenziale del fatto (un omicidio nel corso di una lite per futili motivi), ma le modalità del passaggio all'atto: per la prima e la terza versione, si ha una minaccia col coltello cui il minacciato risponde colpendo con un'accetta (però non di taglio, dal lato della lama, ma da quello della "testa" dell'utensile), nella seconda una provocazione (lo schiaffo) che determina per reazione una bastonata. È comunque evidente che la prima e la terza versione possono dare spazio all'idea di una legittima difesa, pur in un contesto più cruento per entrambi i litiganti (da una parte un coltello, dall'altra un'accetta), mentre la seconda (con il contrappunto schiaffo-bastone) sembra voler abbassare il livello di violenza della scontro. È altrettanto evidente che lo schema visivo dell'azione, rapida e cruciale, che il fatto ha lasciato nella memoria, in realtà non si modifica: un braccio levato a minacciare (o a schiaffeggiare), cui corrisponde il braccio levato dell'agredito a colpire con un'accetta o con bastone, entrambi oggetti comuni in un'osteria di campagna.

È pure chiaro che il testimone non simpatizza per il Birro ucciso (categoria disprezzata): rievoca l'episodio come qualcosa di non particolarmente importante ("non successe altro male in questa Terra, se non, che fu ammazzato uno Birro di questa Corte") e, se non sa il nome della vittima, conosce bene gli altri astanti, probabilmente suoi amici.

Il cambiamento di versione era deliberato? Come si è detto, in definitiva esso non investe l'essenza dell'accaduto; oggi la psicologia della testimonianza ha dimostrato come un soggetto tenda a rielaborare inconsapevolmente gli elementi oggettivi della percezione – l'informazione – con le convinzioni, le motivazioni, i pregiudizi personali (Mazzoni, 2003; Gulotta, 1987). Sono stati descritti i fattori alla base dei disturbi della percezione e dell'immagazzinamento mnemonico dei fatti: nel caso in questione oltre a un fattore generale (il trascorrere del tempo) agiscono almeno altri 4 fattori specifici di disturbo (la gravità dell'evento, la familiarità col reo, l'intuibile stress del percipiente, i pregiudizi di quest'ultimo contro la vittima, un "Birro"). Sarebbe poi interessante (ma non vengono riportate) controllare il tenore delle domande rivolte al teste nel secondo e difforme esame.

Comunque, tornando alla nostra vicenda, in conseguenza delle variazioni del teste, quest'ultimo viene condotto nel locale delle torture, spogliato, legato, applicato alle funi e così preparato a ricevere i "tratti di corda". Ammonito a dire la verità, risponde ribadendo l'esattezza della prima e dell'ultima versione; di conseguenza viene sollevato con le funi, e negli spasimi invoca S. Antonio ("qui sic levatus caepit clamare S. Antonio"). Calato giù, conferma nuovamente ciò che ha detto ed ancora viene sollevato con le funi, ma persiste con fermezza. Lo si depone, lo si slega, si riassestano le



braccia slogate (“*brachia reaptari*”) e lo si congeda. La testimonianza è stata così validata.

Ciò che colpisce nel resoconto di queste vicende è la scrupolosa attenzione con cui si stendono *Regole* sul modo di applicare la tortura, in modo da evitare ogni danno permanente per il corpo dell’esaminato ed ottenere una sofferenza clinicamente misurata e non eccedente (almeno in teoria), la finalità perseguita. Lo attesta, ad esempio, la minuziosissima relazione giurata che il 30 gennaio 1746 Giulio Cesare Magno, Chirurgo della Carità nelle carceri di Roma, su incarico del tribunale, stende “del modo di ponere, e tenere li Rei sopra il Tormento della Veglia.” (riportata in *Bassani*, 1770, 181-182).

La Veglia era una sorta di sedile a piramide o cavalletto col vertice acuminato, su cui il paziente, agganciato con un sistema di cinghie e pulegge, rimaneva immobilizzato per un lungo tempo, soffrendo per l’estremo disagio della postura. Ma nella relazione “sul modo di dare la Veglia nelle carceri di Roma, dopo la Riforma”, si precisa che il paziente, una volta rasato in tutte le parti del corpo⁴ veniva esortato dal giudice a “voler dire la verità di quello, che sarà interrogato” e poi dai guardiani messo a sedere “e bene adattato, acciò non patisca, ma abbia il suo dovere, osservando inviolabilmente la Riforma, acciò non si dia corda, e Veglia assieme”, ossia non si sovrapponevano indebitamente due tormenti diversi. Con “diligenza” si controllava che scranno, corde e cinghie non portassero “nocumento alcuno” (ferite, lacerazioni) all’inquisito e infine, rovesciato l’ “Orologio a Polvere”, si iniziava il Tormento della Veglia, dopo il controllo e l’assenso del Chirurgo della Carità e “dentro di essa stanza non vi sta altro che il Giudice, ed il Notaro, il Tavolino con due lumi accesi, e si scrive tutto quello, che l’esaminato dice”. Conclusa la tortura, l’inquisito “che abbia confessato, ò nò”, veniva condotto nell’infermeria, ricoverato in un letto “ben caldo”, rinforzato con brodo di pollo, uova fresche e “vino buono, ma tiepido” e “per alcuni giorni si governa a modo delle Donne infantate”, ossia gravide.

Come viene confermato in altri documenti, nelle carceri di Roma, nella prima metà del Settecento, il Chirurgo della Carità doveva sempre assistere al tormento della Veglia per vigilare ed evitare “che in detto Tormento si diano quattro Tormenti, cioè corda, Veglia, Eculeo, ovvero estensione, e strettori”, e per soccorrere gli “svenimenti e deliqui” dell’inquisito, pronto a far interrompere le procedure, in caso di pericolo per la vita di quest’ultimo.

Per la mentalità contemporanea, un tale intreccio di crudeltà e paternalismo risulta quanto mai sconcertante, eppure, fino alla piena affermazione delle rivoluzioni illuministe, non vi è dubbio che esso abbia costituito line-

4 Non si trattava di una procedura igienica, ma di una precauzione contro i sortilegi, per accertare che l’esaminato non nascondesse sul proprio corpo amuleti difensivi.



armente una componente organica dell'esercizio giudiziario della ricerca della verità processuale. I casi richiamati esemplificano un periodo nel quale, al termine di un lungo perfezionamento storico e peraltro alla vigilia della sua scomparsa, la tortura era divenuta una procedura razionalizzata, un "rimedio sussidiario" (*remedium subsidiarium*) che – la supposizione è certo arida ma ci si consenta di presentarla – mirava non solo a colpire fisicamente la menzogna – punendo e intimidendo – ma a provocare con traumi controllati un sommovimento degli "spiriti animali" allora immaginati alla base dell'attività psichica⁵ e quindi un fisiologico riassetto delle memorie e delle emozioni intorbidate nella mente del teste, quasi uno shock adrenalinico per far riemergere nitida una verità frammentata dalla disattenzione della coscienza. Il "paziente" (qui nell'antica accezione di soggetto sottoposto a tortura) era stimolato e reso lucido, suo malgrado, mediante l'applicazione misurata del dolore.

Questa concezione della tortura, squisitamente tecnica e "neutrale", può spiegare il distacco burocratico con cui si applicavano questi strumenti, intollerabile per la sensibilità contemporanea. Ma in un contesto storico-sociale nel quale il dolore, specialmente fisico, era accettato come componente inevitabile e (teologicamente) necessaria della condizione umana non vi era, nei più, alcuna particolare remora a dividerlo come parte di una metodologia burocraticamente asettica di validazione della testimonianza. Come i disordini del malato erano "purgati" con il supplizio di clisteri e salassi, così i disordini e gli errori nella memoria del testimone venivano "emendati" con la tortura.

Conclusioni

Al termine di queste riflessioni dedicate alle "scienze ausiliarie" forensi ed ai precursori della psicologia della testimonianza nella prassi criminale dell'Età Moderna, una considerazione si impone sulle altre: ogni cultura storica elabora i propri percorsi di ricerca della verità e non solo in termini di speculazione filosofica astratta. Questo è anche il caso della costruzione della verità giudiziaria attraverso l'esame dei testimoni, un dilemma che si ripresenta nei millenni da quando un embrione di giustizia emerse a sovrastare le vendette e le faide tribali e del quale si ritrova il remoto archetipo – con tutte le implicazioni di analisi psicologica sostanzialmente già presenti – nell'aneddoto

5 Nella medicina tardorinascimentale e barocca grande influenza ebbero gli sudi di Gerolamo Mercuriale (1530-1606) sulla malinconia e sui disordini del pensiero, secondo lui dovuti all'azione di spiriti animali, freddi, caldi o umidi, un modello seguito in parte anche da Cartesio.





di re Salomone, chiamato ad attribuire il figlio conteso fra due donne, svelando fra le due la falsa madre. Chi scrive condivide pienamente l'esortazione a "evitare la trappola di una lettura ingenuamente lineare del progresso delle conoscenze scientifiche – in campo sociale e non" (Ceretti, Natali, 2009).

Così anche i tribunali dei secoli che Beccaria e gli Enciclopedisti hanno consegnato alla memoria dei posteri come il regno dell'arbitrio e della barbarie, avevano elaborato un loro sapere tecnico-dottrinale, a suo modo coerente, con un bagaglio di nozioni protocriminologiche, criminalistiche e psicologiche non privo di intuizioni e anticipazioni e comunque espressione di paradigmi che, sotto abito diverso, si sarebbero riproposti nelle epoche successive. Ad esempio, le illazioni della fisiognomica, rielaborate dai frenologi, hanno contribuito ad alimentare le tipologie antropologiche della criminologia positivista ed a sua volta l'empirismo di quest'ultima ha senza dubbio creato un clima propizio allo sviluppo della psicologia sperimentale.

In definitiva nello storia del pensiero le fratture sono spesso più apparenti che reali, e fili di sotterranea continuità si dipanano fra i nodi del passato e quelli del presente.

Bibliografia

- BANDINI T., GATTI U., GUALCO B., MALFATTI D., MARUGO M.I., VERDE A. (2003): *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, II ed., vol.I, Giuffrè, Milano.
- BASSANI M.A. (1770): *Teorico-praxis criminalis addita ad modernam praxim D.Thomae Scipioni hic per extensum insertam*. Editio seconda veneta, Venetiis.
- CERETTI A., NATALI L. (2009): *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*. Cortina, Milano.
- COSENTINO G. (1830): *Intorno a diversi pregi dell'Eloquenza e specialmente sull'utilità della Declamazione nel Foro Criminale*. Marotta e Vaspandoco, Napoli.
- COSPI A.M. (1681): *Il Giudice Criminalista, Opera del Sig. Antonio Maria Cospi, Segretario del Sereniss. Gran Duca di Toscana, Distinta in tre volumi*. in Venetia, appresso Abondio Menafoglio.
- DE PITAVALE A. (1755): *Cause celebri e interessanti, Co' giudizi che l'hanno decise*. Tomo II, Napoli.
- FIORE U. (1909): *Manuale di Psicologia giudiziaria*. Città di Castello.
- FOUCAULT M. (1977): *Sorvegliare e punire*. Einaudi, Torino.
- GUAZZINI S. (1680): *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum & condemnatorum super quocumque crimine*. Roma.
- GULOTTA G. (a cura di) (1987): *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*. Giuffrè, Milano.
- KAISER G. (1985): *Criminologia*. Giuffrè, Milano.
- LANGBEIN J. (1976): *Torture and the Law of Proof: Europe and England in the Ancien Regime*. University of Chicago Press, Chicago.
- LEVACK P. B. (1993): *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'età moderna*. Laterza, Roma-Bari.





- MARTUCCI P. (1994): "In carcere eram et venistis ad me: le Compagnie di Carità. nelle carceri della prima età moderna", *Rivista di Polizia*, VIII-IX, 554.
- MARTUCCI P. (1996): "La 'salvifica morte'. Supplizi e tecniche del consenso a Bologna dal XVI al XVIII secolo", *Criminologia e Psicopatologia Forense*, 1-3, 104.
- MARTUCCI P. (2008): *Psicologia giudiziaria*. Enciclopedia Giuridica, Aggiornamento, vol. XV, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, Roma.
- MAZZONI G. (2003): *Si può credere a un testimone?*. Il Mulino, Bologna.
- MENOCHIO G. (1655): *Trattenimenti eruditi*. Parte seconda, seconda Editione, per Francesco Alberto Tani, in Roma.
- MOWERY ANDREWS R. (1994): *Law, Magistracy and Crime in Old Regime*. vol. I, Cambridge University Press, Cambridge.
- MUSATTI C. (1931): *Elementi di psicologia della testimonianza*. CEDAM, Padova.
- PETERS E. (1986): *Torture*. Blackwell, New York.
- SOMAN A. (1983): "La giustizia criminale nel passato: immagine e realtà. Il caso dell'ancien Régime francese", *Cheiron*, 1, 151.
- SPONTONI C. (s.d. ma 1600a ca.): *Discorso sopra il Nascimento dell'Huomo e della Donna*. in Venezia, per Domenico Lovisa à Rialto.
- SPONTONI C. (s.d. ma 1600b ca.): *La metoposcopia, ovvero commensuratione delle linee della fronte, Aggiuntovi una breve, e nuova Fisionomia, Un Trattato dei Nei, altro dell'Indole della persona, e molte Curiosità*. in Venezia, per Domenico Lovisa à Rialto.



